

Regione Abruzzo
Dipartimento Agricoltura
Ufficio Supporto Giuridico per l'Attività Faunistico-Venatoria
ed Ittico-Sportiva
PIAZZA TORLONIA 91
67051 AVEZZANO AQ
dpd023@pec.regione.abruzzo.it
antonella.gabini@regione.abruzzo.it

Oggetto: parere sulla proposta di calendario venatorio regionale per la stagione 2023-2024.

Responsabili dell'istruttoria: Dott. Alessandro Andreotti (tel. 051-6512225 - email: alessandro.andreotti@isprambiente.it), Dott.ssa Barbara Franzetti (tel. 06-50074711 - e-mail: barbara.franzetti@isprambiente.it), Dott. Francesco Riga (tel. 06-5007.2644 - e-mail: francesco.riga@isprambiente.it) e Dott. Alberto Sorace (tel. 06-50072641 - e-mail: alberto.sorace@isprambiente.it).

In riferimento alla richiesta avanzata da codesta Amministrazione con nota di prot. n. 0268790 del 22 giugno 2023 ed avendo esaminato la proposta di calendario venatorio regionale inviata, si comunica quanto segue.

Premessa

Nell'ambito dell'espressione di un parere su un provvedimento complesso, articolato ed importante sotto il profilo della conservazione della natura quale è il calendario venatorio regionale, che prevede una serie di prescrizioni e di vincoli ma anche di concessioni che possono indurre effetti non secondari sulla gestione e la conservazione di diversi *taxa* animali, lo scrivente Istituto, in qualità di ente statale delegato alla protezione faunistica, ritiene, da un lato, necessario fare riferimento al quadro normativo comunitario e nazionale in materia, ma valuta anche opportuno e doveroso esprimere valutazioni tecniche che tengano conto dello specifico contesto regionale, suggerendo in alcuni casi possibili modifiche migliorative delle bozze di calendario, al fine di permettere una maggiore tutela della fauna. Ciò anche tenendo conto della necessità di definire parametri uniformi di protezione e gestione della fauna la cui disciplina è ascrivibile alla potestà esclusiva dello Stato, ad esempio per quanto riguarda la gestione regionale delle specie migratorie.

Sotto un profilo più propriamente tecnico va altresì considerato come lo stato di conservazione di un determinato *taxon* e il suo rischio di vulnerabilità dovuto a determinate minacce, possa risultare anche significativamente diverso in funzione dell'ambito geografico e temporale considerato, compreso quello regionale. Ciò può accadere in particolare nel caso degli uccelli migratori, i quali per loro natura, con periodicità stagionale, compiono spostamenti anche dell'ordine di migliaia di chilometri attraversando territori molto diversi sotto il profilo non solo ambientale ma anche del regime di tutela accordato dalle norme locali e dei fattori di minaccia. In questi casi la valutazione in

ordine alla cacciabilità o meno di una determinata specie deve tenere in debito conto una pluralità di fattori non circoscrivibili al solo ambito locale proprio di una data regione ma che devono derivare da un approccio olistico che tenga in debita considerazione anche i fattori di minaccia che ne mettono a repentaglio lo stato di conservazione a scala di intero areale distributivo. In questo senso appare importante la valutazione del loro status generale.

Considerati il recente incremento esponenziale del numero di casi di Peste suina africana (PSA) rilevati su esemplari di Cinghiale tra Liguria e Piemonte, che ha permesso alla malattia di raggiungere anche la Lombardia, la comparsa della malattia in Campania e Calabria nonché la sua ricomparsa in Regione Lazio, dopo oltre 7 mesi in cui non si erano riscontrati cinghiali ammalati, si evidenzia che la programmazione delle attività venatorie inerenti la specie Cinghiale (ai sensi dell'art. 18, c.1, lettera d) della L. n. 157/92 e dell'art. 11-quaterdecies, c.5, della L. n. 248/2005) deve essere coerente con quanto indicato nel "Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie Cinghiale (*Sus scrofa*)" prodotto da codesta Regione ai sensi della L. n. 29 del 7 aprile 2022 (conversione del D.L. n. 9 del 17 febbraio 2022) "Misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana – PSA".

La bozza di calendario venatorio regionale prospettata da codesta Amministrazione risulta per ampie parti condivisibile avendo dato recepimento alle indicazioni fornite da questo Istituto su diverse tematiche oggetto di trattazione.

Di seguito vengono espresse considerazioni in ordine ad alcuni temi inerenti al calendario venatorio prospettato dalla Regione Abruzzo che, a parere di questo Istituto, non appaiono pienamente coerenti con le norme comunitarie e/o nazionali in materia, o risultano non condivisibili sotto lo stretto profilo tecnico-scientifico. Per ciascun aspetto considerato si evidenziano le motivazioni che danno adito a perplessità e si suggeriscono le modifiche ritenute opportune.

Per quanto riguarda gli aspetti tecnici non strettamente legati a norme comunitarie o nazionali, si segnala che questi vengono opportunamente indicati nel testo come **suggerimenti** o **raccomandazioni** (evidenziati in grassetto per comodità di lettura) le quali, pur non risultando espressamente previste dal vigente quadro normativo comunitario e nazionale, si ritiene auspicabile vengano considerati da parte del decisore regionale in una logica volta ad assicurare standard minimi ed uniformi di protezione ambientale.

L'espressione da parte di questo Istituto di un parere favorevole al calendario venatorio prospettato da codesta Regione è subordinata al recepimento delle indicazioni di seguito esplicitate in particolare per quanto riguarda le considerazioni legate a norme comunitarie e nazionali. Invece le questioni non trattate o non commentate in questa sede vanno considerate condivisibili nell'impostazione prospettata da codesta Amministrazione.

Norme e documenti di riferimento

Le norme e i documenti cui si è fatto riferimento per la stesura dei pareri in ordine ai calendari venatori regionali sono molteplici. La gerarchia d'importanza con cui esse sono state valutate vede in posizione apicale le prescrizioni comunitarie (direttive, sentenze della Corte di Giustizia Europea, guide interpretative e documenti collegati), seguite dalle norme nazionali e dalle disposizioni ministeriali. Si osserva che un medesimo approccio caratterizza le varie disposizioni normative di adeguamento adottate dallo Stato italiano. Già la L. n. 157/92 su "Norme per la protezione della fauna

selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” prevede, all’art. 1, comma 1bis e 4, un esplicito recepimento della direttiva 79/409/CEE, successivamente sostituita dalla direttiva 2009/147/UE, la cosiddetta Direttiva Uccelli. Inoltre, a seguito del completamento del *Key Concepts Document* (KCD) nel 2001, l'Italia ha adottato la L. n. 96 del 4 giugno 2010, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009" con cui è stato introdotto il comma 1bis all'articolo 18 della L. n. 157/92 che dispone: "L'esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli” proprio con l’intento di dare pieno recepimento alle nuove disposizioni comunitarie.

UCCELLI

Quadro generale

Per quanto riguarda le indicazioni di carattere generale circa lo stato delle specie cacciabili, ISPRA si richiama al documento *European Red List of Birds 2021*. Inoltre, lo stato di conservazione delle diverse specie in Europa (SPEC) è stato valutato con il documento “*European birds of conservation concern: populations, trends and national responsibilities*” (BirdLife International 2017) e, successivamente, con il reporting sull’ art. 12 della Direttiva 2009/147/CE relativo alla verifica condotta con cadenza sessennale sulle specie ornitiche europee *European Environment Agency, 2020. State of nature in the EU. Results from reporting under the nature directives 2013-2018* e banche dati connesse (<https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/>).

Anche la “*Guida alla stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42*” trasmesso alle Amministrazioni Regionali con nota ISPRA prot. n. 25495 del 28/7/2010 ha fornito utili elementi per indicare i periodi cacciabili, nonché le modalità del prelievo nel corso della stagione venatoria ed i limiti di carniere. Particolare attenzione viene riservata alle categorie di interesse (CR, EN, VU, NT) delle Red List mondiali, europee ed italiane. Va peraltro considerato che per alcuni taxa lo stato di conservazione riportato nelle tabelle allegate alla sopramenzionata Guida può risultare non aggiornato avendo subito modifiche intervenute nel corso degli anni; di queste modifiche si è tenuto conto.

Inoltre, si è fatto riferimento al documento *Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts* (versione 2021), ufficialmente adottato dalla Commissione Europea, in cui vengono definite le decadi di inizio e durata della riproduzione e di inizio e durata della migrazione prenuziale per ciascuna specie cacciabile in ognuno degli Stati membri.

Si è altresì tenuto conto delle indicazioni contenute nella “*Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici*”.

Si rammenta che l’art. 18, comma 2, della L. n. 157/92 prevede che l’autorizzazione alla modifica dei termini di cui al comma 1 come, ad esempio, la preapertura della caccia in data precedente alla terza domenica di settembre, è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori da parte dell’Amministrazione competente.

Per quanto concerne le modalità adottate per l’aggiornamento del KCD, si rende noto che lo scrivente Istituto si è attenuto alle indicazioni ricevute dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza

Energetica (MASE) in merito sia alle specie da analizzare più approfonditamente, sia alle modalità di confronto con le parti interessate. Durante l'intero processo di aggiornamento, il MASE ha mantenuto un costante contatto con ISPRA per verificare lo stato di avanzamento dei lavori e per assicurare che la raccolta e l'analisi dei dati avvenissero garantendo la massima trasparenza e condivisione con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, le Amministrazioni Regionali e con le Associazioni Ambientaliste e Venatorie. La documentazione prodotta al termine dell'istruttoria è stata inviata al MASE con nota ISPRA prot. n. 58264 del 03.10.2018 e da questo a Regioni e Province Autonome, Associazioni Ambientaliste e Venatorie. I risultati dell'analisi sono stati presentati da ISPRA e discussi pubblicamente il 17.10.2018 presso l'Auditorium del Ministero. Su richiesta delle Associazioni Venatorie, in data 19.10.2018, in presenza di funzionari del Ministero, si è tenuta una riunione ristretta durante la quale si è avuto un confronto tecnico tra i ricercatori di ISPRA ed esperti individuati dal mondo venatorio. Successivamente, il 26.10.2018 presso il MASE si è tenuta una seconda riunione allargata ai medesimi soggetti invitati nell'incontro del 17 ottobre, durante la quale ISPRA ha fornito le proprie controdeduzioni alle obiezioni presentate dalle Associazioni Venatorie e da alcune Regioni, basate sulla presentazione di studi e pubblicazioni. Tali controdeduzioni sono state trasmesse in forma scritta da ISPRA con nota prot. n. 62159 del 26.10.2018. Le note dell'incontro ed il database da inviare alla Commissione europea sono stati trasmessi dal MASE a Regioni, Associazioni Ambientaliste, Associazioni Venatorie e ISPRA con nota PNM registro Ufficiale U.0025634 del 05.11.2018. Il database compilato da ISPRA è stato trasmesso al Ministero con nota prot. n. 63784 del 05.10.2018 e il Ministero ha formalmente trasmesso il database alla Commissione Europea. Da quanto sopra si evince la piena disponibilità che ISPRA ha sempre avuto a confrontarsi sul piano tecnico con tutti i portatori di interesse. I contributi tecnici presentati dalle Amministrazioni regionali e dagli *stakeholder* in sede di confronto sono stati presi in considerazione, ma non sono stati ritenuti sufficienti a dimostrare un inizio più tardivo dei movimenti di migrazione preuzuale. Come noto, infatti, la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che va garantita la *"complete protection of those species during the period of pre-mating migration. Methods whose object or effect is to allow a certain percentage of the birds of a species to escape such protection do not comply with that provision"* (Giudizio del 19 gennaio 1994, Causa C-435/92). Ciò comporta che, nel caso di movimenti migratori più anticipati di talune popolazioni o in determinate aree del paese, la data di inizio migrazione va fissata in accordo con tali movimenti, anche se in altri contesti la partenza dalle aree di svernamento risulta posticipata. L'esistenza di discrepanze tra paesi ad analoghe latitudini è insita nel metodo adottato dalla Commissione che ha mantenuto un approccio a scala nazionale anziché cogliere l'opportunità di seguire un approccio di rotte di migrazione (*flyway*), per descrivere un processo biologico che per definizione è transfrontaliero. Il MASE ha fortemente cercato di superare tale logica e a questo scopo ha sostenuto la redazione dell'Atlante Europeo della Migrazione (Spina et al. 2022) erogando un finanziamento *ad hoc* pari a un milione di euro al Segretariato della Convenzione di Bonn sulle specie migratrici (CMS). Seguendo l'invito della Commissione Europea ad organizzare incontri tecnici mirati a chiarire le ragioni delle discrepanze presenti tra Paesi confinanti, in data 10/11.07.2019 ISPRA ha partecipato ad un incontro tra esperti italiani e francesi per esaminare in dettaglio i dati disponibili relativamente ad alcune specie di particolare interesse (Alzavola, Beccaccia, Cesena, Tordo bottaccio e Tordo sassello). Dopo il confronto, è risultato chiaro come i due Stati Membri abbiano interpretato in modo differente il dettato della Direttiva Uccelli. La Francia ha

individuato, come data di inizio della migrazione prenuziale, il momento in cui gli spostamenti migratori interessano una frazione consistente delle popolazioni presenti nel Paese. Inoltre, nel far questo, non ha considerato i dati delle regioni più meridionali del proprio territorio (soprattutto la Corsica) e ha applicato soglie di variazione superiori al 5% della popolazione per i risultati dei censimenti visivi. La metodologia seguita dall'Italia, invece, ha portato ad individuare i movimenti migratori più precoci presenti sul territorio, in aderenza al dettato dell'art. 7, comma 4 della Direttiva 2009/147/CE, nonché a quanto indicato nella *"Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici"* della UE e dalla Corte di Giustizia Europea (Caso C-435/92, Giudizio della Corte del 19.01.1994). I dati italiani peraltro hanno trovato piena conferma dal modulo *"Analysis of the current migration seasons of hunted species as of Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC"* dell'Atlante Europeo della Migrazione (Bairlein et al. 2022).

La scelta di indicare i tempi di inizio della migrazione prenuziale (e quindi le date di chiusura della caccia) per l'intero territorio nazionale piuttosto che per porzioni di esso, spetta ad ogni Stato Membro dell'Unione Europea. Nel caso dell'Italia, il soggetto competente ad effettuare questa scelta è il MASE, il quale ha ritenuto di fornire alla Commissione Europea una data unica per tutto il Paese. ISPRA, pertanto, sulla base del mandato ricevuto, ha provveduto a definire i periodi che sono confluiti nel KCD senza prevedere suddivisioni territoriali. La scelta compiuta implica che le date di chiusura della caccia delle specie migratrici debbano essere uniformi tra le regioni. Ne consegue che la parte di pareri di ISPRA riguardanti i tempi di caccia sia simile per tutte le regioni.

Va inoltre osservato come la *"Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici"* del febbraio 2008 prodotta dalla Commissione Europea, ammetta la possibilità per l'Amministrazione di posticipare la chiusura della caccia fino a farla coincidere con la prima decade del periodo di migrazione prenuziale, qualora venga prodotta una circostanziata documentazione che dimostri che nella decade di sovrapposizione "teorica" non si verifica "in concreto" la migrazione prenuziale della specie considerata. Nel KCD i dati relativi al periodo di riproduzione e di migrazione prenuziale sono presentati in periodi di dieci giorni (decadi). Il grado di precisione è quindi di dieci giorni. Pertanto, la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e l'inizio del periodo della migrazione prenuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione "teorica" in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione. Per periodi superiori ad una decade, l'incertezza cessa e quindi si tratta di una sovrapposizione "reale" (cfr parr. 2.7.2 e 2.7.9). Le disposizioni comunitarie non prevedono la superabilità della decade di sovrapposizione teorica (sentenza C.d.S. 03507/2019). Si precisa che le valutazioni tecniche inerenti alle date di chiusura della caccia agli uccelli migratori indicate nei paragrafi successivi non considerano l'applicazione della decade di sovrapposizione.

Si desidera inoltre evidenziare quanto indicato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 03507 del 22 ottobre 2019 laddove si afferma che *"tra l'art. 7, comma 4, della Direttiva 2009/147/CE ed il menzionato documento "Key Concepts" sussiste uno stretto nesso di integrazione, rispondendo esso alla finalità di fornire indicazioni operative ai fini applicativi della citata disposizione*. La sua produzione nasce infatti dall'esigenza di apprestare un metodo applicativo della direttiva coerente con l'obiettivo di assicurare la "completa protezione" delle specie cacciabili nel periodo della

migrazione prenuziale. Per quanto concerne i rilievi sulle date di inizio della migrazione delle diverse specie cacciabili si rimanda alla trattazione di ciascun *taxon*.

Alla luce dei dati e delle considerazioni di cui ai riferimenti sopra indicati, si evidenzia quanto segue.

Preapertura e apertura della caccia prima del 1° ottobre 2023

Nulla osta alla preapertura della caccia al 14 e 16 settembre e all'apertura al 17 settembre a **Ghiandaia** *Garrulus glandarius*, **Gazza** *Pica pica* e **Cornacchia grigia** *Corvus cornix* nella forma esclusiva dell'appostamento in settembre.

In merito alla prevista apertura alla **Quaglia** *Coturnix coturnix* e al **Fagiano** *Phasianus colchicus* il 23 e 24 settembre, questo Istituto ritiene idonea un'apertura generale della caccia programmata a tutte le specie ornitiche e di piccola selvaggina al 1° ottobre 2023. L'apertura a inizio ottobre garantisce infatti un più completo sviluppo degli ultimi nati per alcune specie con fine periodo riproduttivo ritardato quali Germano reale, Starna, Fagiano, Allodola, Colombaccio, Quaglia, Porciglione, Coturnice, (*Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts* (versione 2021), riducendo in tal modo il disturbo generato in particolare dalla pratica della caccia in forma vagante, con l'ausilio di cani, in una fase ancora delicata del ciclo biologico. Inoltre, in tal modo si favorisce un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria. È noto, infatti, come l'organico del personale di vigilanza venatoria operante sul territorio regionale da tempo risulti ampiamente sottodimensionato rispetto alle reali esigenze del territorio e al numero dei cacciatori; di conseguenza la proposta di concentrare in un'unica data l'apertura generale della caccia vagante renderebbe meno complicato il controllo sulla fruizione venatoria.

Date di chiusura della caccia a Turdidi e uccelli acquatici

Come noto, l'art. 42, comma 2, lett. a) della L. n. 96/2010, che modifica l'art. 18 della L. n. 157/1992, prevede che l'esercizio venatorio sia vietato, per ogni singola specie, durante il ritorno al luogo di nidificazione, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 4, art. 7, della Direttiva Uccelli. A tal proposito, la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 19 gennaio 1994 (Caso C-435/92) ha stabilito che *“la data di chiusura della caccia agli uccelli migratori e alle specie acquatiche deve essere fissata secondo un metodo che garantisca la protezione completa di queste specie durante il periodo di migrazione prenuziale. I metodi che abbiano come obiettivo o come effetto di sottrarre una determinata percentuale di uccelli di una specie a detta protezione non sono conformi a tale disposizione.”*¹

Per garantire il rispetto dell'art. 7, comma 4 della Direttiva Uccelli, la Commissione Europea nel 2001 ha riunito nel KCD le decadi di inizio e di fine del periodo riproduttivo e le decadi di inizio della migrazione prenuziale per ciascuno degli Stati Membri. Nel corso del 2018 è stato avviato un processo di aggiornamento di tali periodi che si è concluso al termine del 2021. Il KCD 2021 a titolo *“Huntable bird species under the Birds Directive - Scientific overview of the periods of return to their rearing*

¹ Traduzione non ufficiale del seguente testo: *“Pursuant to Article 7(4) of Council Directive 79/409/EEC of 2 April 1979 on the conservation of wild birds, the closing date for the hunting of migratory birds and waterfowl must be fixed in accordance with a method which guarantees complete protection of those species during the period of pre-mating migration. Methods whose object or effect is to allow a certain percentage of the birds of a species to escape such protection do not comply with that provision”.*

grounds and of reproduction in the Member States”, costituisce l’aggiornamento dei periodi di ritorno ai siti riproduttivi delle specie migratrici e di riproduzione nei vari Paesi europei in applicazione della Direttiva Uccelli a cui gli Stati membri sono chiamati a dare recepimento.

Rispetto alla precedente versione, il KCD 2021 conferma le date italiane di inizio della migrazione prenuziale della maggior parte delle specie ornitiche cacciabili in Italia, mentre in quattro casi anticipa la decade di inizio della migrazione: per l’Alzavola *Anas crecca* è anticipata di una decade (attuale: II decade di gennaio), per la Gallinella d’acqua *Gallinula chloropus* viene anticipata di tre decenni (attuale: III decade di gennaio), per il Tordo bottaccio *Turdus philomelos* è anticipata di una decade (attuale: I decade di gennaio) e per il Tordo sassello *Turdus iliacus* è anticipata di una decade (attuale: II decade di gennaio). Tali modifiche comportano la necessità di adeguare le date di chiusura della caccia nei calendari venatori delle Regioni e delle Province autonome.

Considerando unicamente il disposto dell’art. 7, comma 4, della Direttiva Uccelli, si dovrebbe fissare il termine del prelievo al 31 dicembre per il Tordo bottaccio, al 10 gennaio per l’Alzavola e il Tordo sassello e al 20 gennaio per la Gallinella d’acqua.

Tuttavia, nel definire le date di chiusura dei periodi di caccia va presa in considerazione la necessità di prevedere un’unica data di chiusura della caccia nel caso di gruppi di specie caratterizzate da un aspetto morfologico simile e/o che frequentano gli stessi ambienti (zone umide) e/o che vengono cacciate con modalità analoghe. Questo approccio consente di:

- a) prevenire possibili errori di identificazione durante l’esercizio della caccia;
- b) limitare il disturbo all’avifauna causato dall’attività venatoria anche alle specie non cacciabili in quel periodo e alle specie protette;
- c) rendere più efficace l’azione di sorveglianza da parte degli organi preposti alla vigilanza venatoria.

Per una disamina dei primi due punti si rimanda alla “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici” (par. 2.6). Per quanto concerne gli aspetti legati alla vigilanza venatoria, si richiamano le iniziative assunte a livello nazionale per intensificare le azioni di contrasto agli illeciti contro gli uccelli selvatici, anche in risposta alle richieste della Commissione Europea e della comunità sovranazionale. Un’unica data di chiusura della caccia per specie simili consente una migliore gestione delle popolazioni nel loro complesso, contribuendo al mantenimento della biodiversità, come previsto dalla recente modifica della Carta costituzionale, che ha introdotto la tutela ambientale tra i principi fondamentali dello stato italiano.

Applicando quanto indicato nella citata Guida alla disciplina della caccia (si vedano in particolare i par. 2.6.6 e 2.6.20), sarebbe necessario fissare la data di chiusura in modo da tutelare le specie che iniziano più precocemente la migrazione di ritorno. Pertanto, i termini del prelievo al 31 dicembre per il Tordo bottaccio e al 10 gennaio per l’Alzavola andrebbero estesi rispettivamente a tutti i turdidi e agli uccelli acquatici legati alle zone umide (anatidi, rallidi e limicoli).

Tuttavia, considerando le tendenze demografiche del Tordo bottaccio e dell’Alzavola, che risultano stabili o in incremento a livello europeo secondo la recente *Red-List* redatta da *BirdLife International* (2021), si ritiene tecnicamente accettabile estendere per una decade la cacciabilità di queste due specie. Sulla base di tali valutazioni, questo Istituto è del parere che le date di chiusura della prossima stagione venatoria possano essere fissate al 10 gennaio 2024 per i tordi (**Cesena *Turdus pilaris*, Tordo bottaccio e Tordo sassello**) e al 20 gennaio 2024 per gli uccelli acquatici legati alle zone umide

(**anatidi, rallidi e limicoli**). Si osserva che per le specie appartenenti a questo ultimo gruppo di uccelli (anatidi, rallidi e limicoli) la chiusura della caccia è stata correttamente prevista alla data del 20 gennaio 2024. Nel caso dei tordi invece il termine del prelievo indicato nella bozza di calendario dovrebbe essere anticipato di dieci giorni. A fronte delle considerazioni sopra espresse, non si ravvisano ragioni tecniche che giustifichino la prevista chiusura della caccia ai Turdidi al 20 gennaio in Regione Abruzzo.

Considerato che le date proposte da ISPRA per la chiusura della caccia nei confronti di due specie (Tordo bottaccio e Alzavola) portano alla sovrapposizione di una decade rispetto all'inizio della migrazione prenuziale indicata nel *Key Concepts Document*, lo scrivente Istituto ha provveduto ad informare la Commissione Europea, con nota del 21 settembre 2022 di prot. n. 51894, circa l'approccio proposto in relazione alle prescrizioni di cui all'art. 7, comma 4, della Direttiva Uccelli, ribadendo altresì la necessità di disporre di più chiare indicazioni circa le metodologie di interpretazione dei dati al fine di assicurare una maggior coerenza tra i diversi Paesi nella definizione delle date di inizio migrazione prenuziale.

Date di chiusura della caccia e carniere

Relativamente all'applicazione del "Piano di gestione nazionale per l'**Allodola**" *Alauda arvensis*, si richiede che il suddetto piano sia richiamato esplicitamente nel redigendo calendario venatorio regionale quale strumento operativo di riferimento. Inoltre, si osserva che la Regione Abruzzo ha trasmesso regolarmente i dati relativi alla lettura dei tesserini venatori per le passate stagioni venatorie fino a quella 2020-2021, tuttavia non ha trasmesso alcuna informazione riguardo ad attività svolte per il primo obiettivo del Piano di gestione ossia il 'miglioramento dell'habitat della specie negli agro-ecosistemi' che al momento sembra quindi inattuato. In attesa di ricevere le informazioni sulle attività avviate dalla Regione per dare piena applicazione al primo obiettivo del Piano, lo scrivente Istituto condivide la riduzione prospettata dei carniere giornaliero e stagionale a 5 e 25 allodole.

In considerazione della forte pressione venatoria a cui è sottoposta la **Beccaccia** *Scolopax rusticola* e della maggiore vulnerabilità che contraddistingue nella seconda metà dell'inverno, in particolare in presenza di avverse condizioni climatiche, ISPRA **suggerisce**, per la conservazione e la razionale gestione della specie la chiusura della caccia al 31 dicembre. A queste considerazioni generali devono essere aggiunti alcuni elementi che a parere di questo Istituto sono da tener presenti per una valutazione rigorosa dei tempi di migrazione e dello stato di conservazione delle popolazioni che visitano l'Italia:

- il trend di popolazione della Beccaccia in Europa è stato classificato come "in decremento", tuttavia nella Lista Rossa è stata comunque conservata la categoria LC, dato che tale contrazione numerica non ha raggiunto il 30% in 10 anni o tre generazioni (BirdLife International, 2021);
- l'Italia è interessata dall'arrivo di contingenti svernanti e migratori (Spina et al. 2022) anche da nazioni in cui la popolazione nidificante è in decremento (es: Francia) o in forte decremento (es.: Russia) sia nel breve che nel lungo termine (*BirdLife International 2021; Supplementary*

Materiali);

- l'elevata pressione venatoria nelle aree di svernamento, soprattutto in caso di inverni particolarmente freddi, può incidere pesantemente sul numero di effettivi che farà ritorno ai quartieri riproduttivi (Tavecchia et al. 2002; Selaas 2006; Prieto et al., 2019);
- un recente studio pubblicato nel 2022 (Marja e Elts 2022) che analizza cento anni di dati raccolti in Estonia, indica una chiara variabilità annuale nelle date di arrivo della Beccaccia in questo Paese baltico in relazione alle temperature di fine inverno, sottolineando la necessità di studi pluriennali per aver un quadro attendibile sui movimenti della specie; lo stesso studio evidenzia che in seguito al riscaldamento globale i primi arrivi di beccacce in Estonia sono anticipati di circa un mese negli ultimi cento anni;
- su un campione di beccacce prelevate in caccia in Francia in gennaio e febbraio, a cui è stato effettuato il sessaggio tramite l'esame delle gonadi dai cacciatori, è stato possibile constatare la crescita dei testicoli e degli ovari da fine gennaio (Vignac et al. 2021) e la crescita delle gonadi è un indicatore dell'inizio dell'attività riproduttiva.

Un'eventuale estensione del periodo cacciabile sino al 10 gennaio 2024, periodo di inizio migrazione prenuziale secondo il documento "*Key Concepts*", va subordinata ad una corretta gestione della specie basata su principi di sostenibilità e quindi a una pianificazione del prelievo a partire da un'analisi dei dati dei capi abbattuti e al monitoraggio della specie durante la fase di svernamento e di migrazione prenuziale, attraverso l'impiego di personale qualificato.

Per quanto concerne il posticipo della chiusura della caccia al **Colombaccio** *Columba palumbus* al 10 febbraio 2024 si osserva che la data è confacente in quanto precedente quella di inizio del periodo riproduttivo delle specie indicato nel documento "*Key Concepts*". Inoltre, la specie risulta ampiamente diffusa sul territorio nazionale e presenta uno stato generale di conservazione definito sicuro. Il rischio di confusione con altre specie non cacciabili nel medesimo periodo può essere considerato trascurabile e la modalità di caccia consentita (appostamento temporaneo a distanza dai siti di nidificazione di Lanario *Falco biarmicus* e Falco pellegrino *F. peregrinus*) e gli ambienti generalmente frequentati riducono sostanzialmente il rischio di disturbo per altre specie sensibili. L'estensione del periodo di caccia appare misura tecnicamente accettabile e non risulta in contrasto né con le indicazioni contenute nel documento "*Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici*" (§§ 2.6.3-2.6.13; §§ 2.6.1 e 2.6.2) prodotto dalla Commissione Europea, né con il disposto dell'art. 42, comma 2, della L. n. 96/2010. Tuttavia, nel caso di condizioni climatiche e ambientali estreme che si verificano a fine inverno, si invita codesta Amministrazione a considerare la possibilità della sospensione del prelievo venatorio al Colombaccio. Si segnala inoltre come l'estensione del prelievo nel mese di febbraio dovrebbe essere consentito solamente nelle realtà territoriali dove sia garantita un'adeguata vigilanza venatoria, in grado di prevenire eventuali illeciti. Si ricorda a questo riguardo che l'Italia è sotto osservazione da parte della Commissione Europea per l'elevata incidenza dei reati contro gli uccelli selvatici.

La Conferenza Stato-Regioni ha approvato lo schema del piano di gestione della **Coturnice** *Alectoris graeca* (<http://www.regioni.it/ambiente-energia/2018/02/19/conferenza-stato-regioni->

del-15-02-2018-accordo-sullo-schema-del-piano-di-gestione-nazionale-per-la-coturnice-551042/).

Diverse indicazioni e prescrizioni del piano sono state recepite nella bozza di calendario venatorio in esame. Nondimeno si suggerisce, di adottare tutte le misure previste nel piano, al fine di assicurare la sostenibilità del prelievo e la conservazione delle popolazioni della Coturnice.

A tale proposito, si ricorda che il Piano di Gestione prevede che nei distretti di gestione della Coturnice, indipendentemente che venga o no autorizzato il prelievo, l'apertura della caccia alle altre specie (ad eccezione degli Ungulati) deve essere prevista dal 1° ottobre.

MAMMIFERI

Cinghiale

In generale, i periodi previsti per la caccia al cinghiale in forma collettiva (braccata e girata) e in caccia di selezione appaiono coerenti con il dettato normativo.

In merito all'attuazione della caccia con un unico cane (prevista nelle zone C2 e ZPC), si evidenzia che ormai non si può più prescindere dal ricorrere ad ausiliari correttamente addestrati nonché abilitati secondo i disciplinari adottati da enti o associazioni regolarmente riconosciuti ai sensi del decreto legislativo n. 529 del 1992 dal Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste. Si evidenzia che segugi non specializzati sul cinghiale potrebbero rappresentare una forma di disturbo ambientale rilevante, in particolare per tutte le specie non target eventualmente presenti. Similmente, la caccia a singolo, vangante, con l'eventuale ausilio di cani potrebbe rappresentare un elemento di disturbo ambientale non banale, in particolare se i segugi utilizzati sono generalisti, e causare un aumento della mobilità dei cinghiali sul territorio che potrebbe costituire per di più un elemento rischio per la diffusione di possibili patologie.

Considerata l'attuale situazione epidemiologica, si invita pertanto ad escludere o limitare fortemente forme di caccia che potrebbero aumentare la mobilità dei cinghiali sul territorio.

Lepre europea

Le aree di prelievo sperimentale della Lepre europea sono estese ai seguenti comuni:

- Anversa degli Abruzzi
- Bugnara
- Castel di Ieri
- Castelvechio Subequo
- Cocullo
- Colle Longo
- Gagliano Aterno
- Goriano Sicoli
- Introdacqua
- Luco dei Marsi
- Pettorano sul Gizio
- Rocca Pia

- Secinaro
- Trasacco
- Villavallelonga

Si evidenzia, inoltre, che le aree di sovrapposizione di Lepre italiana (*Lepus corsicanus*) e Lepre europea (*Lepus europaeus*), all'interno delle quali è vietato il prelievo venatorio della Lepre europea, sono situate nei seguenti comuni (si veda cartografia in allegato I):

- Anversa degli Abruzzi;
- Pettorano sul Gizio
- Rocca Pia;
- Rivisondoli;
- Villavallelonga.

Altro

Divieto di esercizio venatorio nei territori in cui il terreno sia coperto in tutto o per la maggior parte dalla neve

Al riguardo, si evidenzia che la caccia di selezione al Cinghiale può svolgersi anche su terreni in tutto o nella maggior parte ricoperti di neve. Infatti, la Legge 11 agosto 2014 n. 116 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24.6.2014 n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, al tutela ambientale nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea", all'art. 3-bis ha modificato l'art. 21, c. 1, lett. m) della Legge n. 157/92, introducendo dopo "*salvo nella zona delle Alpi*" la locuzione "*e per l'attuazione della caccia di selezione agli ungulati, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate*". Si invita pertanto codesta Regione, anche per massimizzare l'attuazione dei piani di prelievo previsti per la caccia di selezione e - in generale - coerentemente con gli obiettivi indicati nel PRIU, a non applicare il divieto di caccia sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve per tale specifica forma di caccia.

Limitazioni nell'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo

Si apprezza l'attenzione che codesta Amministrazione dedica alla problematica del piombo utilizzato nelle munizioni da caccia. In base agli impegni assunti dall'Italia a livello internazionale, le limitazioni all'utilizzo del piombo dovrebbero progressivamente estendersi a tutte le forme di caccia, indipendentemente dagli ambienti in cui quest'ultima viene praticata ed alle specie target. Ciò al fine di prevenire i danni alla fauna selvatica e le ricadute negative sull'ambiente e sulla salute umana, messi in evidenza nel dossier redatto di recente dall'Agenzia Chimica Europea (ECHA).

Per quanto riguarda la caccia agli uccelli acquatici, il testo del calendario venatorio prevede correttamente il divieto di utilizzo di cartucce caricate con pallini di piombo in corrispondenza di tutte zone umide presenti sul territorio regionale. Questa proibizione, valida in passato solo all'interno di ZPS e ZSC, dal 2023 è stata estesa alla totalità degli ecosistemi acquatici dal Regolamento UE 2021/57 della Commissione del 25 gennaio 2021, entrato in vigore il 15 febbraio scorso. Si **raccomanda**, tuttavia, di richiamare anche l'esistenza di un'altra limitazione introdotta dal citato Regolamento UE, ovvero il divieto di trasportare cartucce contenenti pallini di piombo all'interno delle zone umide e in

un raggio di 100 metri dalle stesse.

Per la caccia negli ambienti terrestri, codesta Regione ha opportunamente introdotto restrizioni all'uso di munizioni di piombo a palla unica nelle aree in cui è stata accertata la presenza del Grifone *Gyps fuvus* e all'interno dell'IBA 115 "Maiella, Monti PIZI e Monti Frentani" ai fini della tutela delle popolazioni di Nibbio reale *Milvus milvus*. Si tratta di misure del tutto condivisibili, considerati gli effetti fortemente negativi che il piombo delle munizioni da caccia determina sulle popolazioni di uccelli rapaci necrofagi. Sull'argomento ormai c'è una vasta letteratura scientifica, grazie ai numerosi studi condotti in molte parti d'Europa e nella stessa Italia, per cui è del tutto legittimata l'adozione di provvedimenti restrittivi. Si segnala, tuttavia, che, come richiamato in premessa, il bando del piombo non dovrebbe riguardare solo le munizioni utilizzate per la caccia degli ungulati, ma dovrebbe essere esteso anche alle munizioni spezzate. Inoltre, l'ambito territoriale del divieto dovrebbe essere ampliato, poiché sono a rischio intossicazione da piombo molte altre specie anche di elevato valore conservazionistico, come lo stesso Orso marsicano *Ursus arctos marsicanus*.

Caccia a fauna acquatica in forma vagante in gennaio

Si **raccomanda** di consentire la caccia alla fauna acquatica in gennaio (fino al 20 gennaio 2024) in forma vagante a **Frullino, Gallinella d'acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Marzaiola, Canapiglia, e Beccaccino** limitatamente ai corsi d'acqua, canali, fossi, risaie, aree umide ed entro 50 m di distanza da questi.

Periodo di addestramento ed allenamento cani

L'inizio dell'attività di addestramento cani al 20 agosto 2023 appare prematuro in quanto alcune specie non hanno ancora completato la fase riproduttiva o di dipendenza dei giovani. Si ritiene che una soluzione di compromesso accettabile sia quella di posticipare ai primi giorni di settembre l'epoca di addestramento degli ausiliari, prevedendo al contempo una limitazione negli orari consentiti (in particolare appare utile evitare la suddetta attività nel tardo pomeriggio dopo le ore 18). Si **suggerisce** di operare in questo senso.

Attività venatoria nelle Aree Contigue dei Parchi Nazionali

Nel calendario venatorio si raccomanda di fornire indicazioni sulle modalità di esercizio dell'attività venatoria nelle Aree Contigue dei Parchi Nazionali. In tali ambiti la caccia dovrebbe essere riservata ai soli residenti dei comuni delle aree naturali protette e delle aree contigue e dovrebbe essere gestita in forma "controllata" (L. n. 394/1991, art. 32, comma3).


In ultimo si evidenzia che lo scrivente Istituto apprezzerrebbe di ricevere copia del calendario venatorio definitivo che sarà approvato da codesta Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 19-bis del D.Lgs. n. 74/2017 inerente alla partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali al processo di misurazione delle *performances* organizzative, questo Istituto ha adottato un modello di scheda di rilevazione della soddisfazione dell'utente. Si chiede cortesemente a codesta Amministrazione di compilare il questionario inerente al gradimento dei servizi erogati da ISPRA in relazione alla presente pratica collegandosi al seguente link

<https://survey.isprambiente.it/index.php/475114?lang=it> selezionando la struttura BIO-CFN,
servizio erogato: Pareri tecnici.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DELL'AREA PARERI TECNICI
E STRATEGIE DI CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
FAUNISTICO NAZIONALE E MITIGAZIONE DANNI E IMPATTI



(Dott. Roberto Cocchi)

AA-BF- FR-ASO/
Rif. int. 34289/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER IL COORDINAMENTO
DELLE ATTIVITA' DELLA FAUNA SELVATICA

Dott. Piero Genovesi
(firmato digitalmente)

Bibliografia citata

BirdLife International 2017. European birds of conservation concern: populations, trends and national responsibilities Cambridge, UK: BirdLife International.

BirdLife International 2021. European Red List of Birds. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Bairlein, F., Mattig, F., Ambrosini, R. 2022. Analysis of the current migration seasons of hunted species as of Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC. In Spina, F., Baillie, S.R., Bairlein, F., Fiedler, W. & Thorup, K. (eds) The Eurasian African Bird Migration Atlas, EURING/CMS. <https://migrationatlas.org>. Accessed 3 June 2022.

Prieto, N., Tavecchia, G., Telletxea, I. et al. 2019. Survival probabilities of wintering Eurasian Woodcocks *Scolopax rusticola* in northern Spain reveal a direct link with hunting regimes. *J Ornithol* 160, 329–336. <https://doi.org/10.1007/s10336-018-1617-1>.

Riho Marja, R., Elts J. 2022. Metskurvitsad (*Scolopax rusticola*) saabuvad Eestisse varem kui 100 aasta eest. *Hirundo* 35 (1) 17-27.

Selaas V. 2006. Patterns in grouse and Woodcock *Scolopax rusticola* hunting yields from central Norway 1901–24 do not support the alternative prey hypothesis for grouse cycles. *Ibis*, 148(4), 678-686.


Spina, F., Baillie, S.R., Bairlein, F., Fiedler, W. Thorup, K. 2022. The Eurasian African Bird Migration Atlas, EURING/CMS. <https://migrationatlas.org>. Accessed 3 June 2022.

Tavecchia G., Pradel R., Gossmann F., Bastat C., Ferrand Y., Lebreton J. D. 2002. Temporal variation in annual survival probability of the Eurasian woodcock *Scolopax rusticola* wintering in France. *Wildlife Biology*, 8(1), 21-30.


Vignac P., Spanò S.; Ricaud F. 2021. Beccaccia, periodo riproduttivo, chiusura della sua caccia, Relazione tecnica non pubblicata (sintetizzata su *Beccacce che Passione* 4 2022).

ALLEGATO I


AREE DI SOVRAPPOSIZIONE DI LEPRE ITALICA (*Lepus corsicanus*) E LEPRE EUROPEA (*Lepus europaeus*) – Stagione vanatoria 2023-24.




Anversa degli Abruzzi



Pettorano sul Gizio



Rocca Pia



Rivisondoli



Villavallelonga